

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il versamento dei contributi sostitutivi, da parte dei privati, per la mancata costruzione di posteggi
(del 4 settembre 2012)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- richiamato l'art. 20 cpv. d) della Legge di applicazione della Legge federale sulla Pianificazione del Territorio;
- vista la legislazione vigente in materia, nonché le disposizioni pianificatorie contenute nelle NAPR delle diverse frazioni del Comune di Alto Malcantone;
- visto l'art. 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC) e l'art. 44 del relativo regolamento di applicazione del 30 giugno 1987;

ORDINA:

- Scopo** **Art. 1** La presente Ordinanza si prefigge di definire le regole di applicazione del contributo sostitutivo in mancanza della possibilità della formazione di posteggi privati.
- Campo di applicazione** **Art. 2** Su tutto il comprensorio del Comune di Alto Malcantone, in caso di nuove costruzioni oppure di ristrutturazioni, sono applicabili le normative di Piano regolatore concernenti la formazione di autorimesse e posteggi, con l'obbligo del pagamento del contributo sostitutivo per i posti auto mancanti.
- Costo di un posteggio** **Art. 3** Il costo per la costruzione di un posteggio è valutato in CHF 12'000, compreso il valore del sedime.
- Contributo sostitutivo** **Art. 4** ¹Per ogni posto auto mancante è dovuto un contributo di CHF 3'000. L'ammontare dovuto del contributo sostitutivo è fissato nella licenza e diventa esigibile al momento della notifica dell'inizio dei lavori.
- ²La licenza edilizia che fissa l'ammontare del contributo sostitutivo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sui fallimenti.
- Fondi posteggi** **Art. 5** Con i contributi sostitutivi incassati il Comune costituisce dei fondi speciali di riserva, che verranno utilizzati per finanziare la realizzazione in loco di posteggi pubblici comunali.
- Principio della parità di trattamento** **Art. 6** Il contributo sostitutivo, che non dà alcun diritto all'uso dei posteggi pubblici od a qualsiasi controprestazione da parte dell'Ente pubblico, tende a stabilire una parità di trattamento tra i proprietari che sono tenuti a sistemare i posteggi, ecc., e coloro che, per ragioni obiettive, devono essere dispensati. E' soltanto questa ragione che ne può giustificare il prelevamento. Il contributo non può quindi eccedere da ciò che è necessario per assicurare questa parità di trattamento.

Disposizioni abrogative

Art. 7 Sono abrogate tutte le precedenti ordinanze relative alla disciplina del contributo sostitutivo.

Entrata in vigore


Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore decorso il termine di pubblicazione.¹⁾

Pubblicazione e rimedi di diritto

Art. 9 ¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.

²Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Il Sindaco:



Curzio Sasselli

Per il Municipio



Il Segretario:



Patrick Nora

Ris. Mun. No. 374/12

1) pubblicata agli albi comunali dal 10 settembre 2012 e sul sito web comunale www.altomalcantone.ch